

## LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO

L'articolo 125 del codice delle assicurazioni private dispone che per i veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione è assolto:

- a) residualmente mediante contratto di assicurazione "frontiera", c.d. carta rosa;
- b) quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo, c.d. copertura automatica;
- c) ovvero, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.

Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti

veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.

In base alla decisione 2003/564/CE (1), e successive modificazioni e integrazioni, ciascuno Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o nel territorio di altri Stati espressamente individuati, che sono soggetti alla "convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati" del 30 maggio 2002.

Il sistema è basato sull'istituzione, in ogni Stato aderente, di un "ufficio nazionale di assicurazione", denominato bureau. Ogni bureau nazionale è membro dell'istituzione internazionale denominata Consiglio dei Bureaux. Nel tempo la direttiva è stata modificata, estendendo la copertura automatica ad altre Nazioni, per cui si è provveduto a realizzare lo schema che segue. Nel caso di danni materiali o lesioni personali provocati da veicoli esteri, il bureau dello Stato nel cui territorio è occorso l'incidente stradale si occupa dei risarcimenti. Viene poi richiesto il rimborso al bureau nazionale dello Stato estero al quale appartiene il veicolo coinvolto. A quest'ultimo ufficio rimane comunque il diritto di rivalsa nei confronti della com-

(1) Decisione della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

pagnia nazionale, del proprio Stato, presso la quale il veicolo è assicurato, oppure, qualora non fosse stato stipulato alcun contratto, direttamente nei confronti del conducente o del proprietario.

Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia europea, la copertura assicurativa automatica è riconosciuta anche nel caso di uso illegittimo della targa e tanto ha confermato il Ministero dell'interno con la recente circolare n. prot. 300/A/2792/17/124/9 del 3 aprile 2017, con la quale ha chiarito che tale garanzia vale anche nel caso di veicoli presenti sul territorio

da oltre un anno, in violazione dell'articolo 132 del codice della strada, cioè che circolano senza essere stati nazionalizzati.

Quindi, l'obbligo di assicurazione nel territorio italiano si considera assolto, e pertanto non si effettuerà il controllo dei documenti assicurativi né si procederà ai sensi dell'articolo 193, dai veicoli muniti della targa di immatricolazione rilasciata da uno dei seguenti Paesi che sono garantiti dalla copertura automatica; per i veicoli immatricolati in Stati diversi da quelli della tabella che segue, è necessaria la polizza di frontiera, c.d. carta rosa:

Albania	<b>necessaria carta verde</b>
Andorra	copertura automatica
Azerbaigian	<b>necessaria carta verde</b>
Austria	copertura automatica
Belgio	copertura automatica
Bosnia ed Erzegovina	copertura automatica
Bulgaria	copertura automatica
Cipro	copertura automatica
Croazia	copertura automatica
Danimarca	copertura automatica
Estonia	copertura automatica
Finlandia	copertura automatica
Francia (e Principato di Monaco)	copertura automatica
Germania	copertura automatica

*(segue)*

Grecia	copertura automatica
Irlanda	copertura automatica
Islanda	copertura automatica
Israele	<b>necessaria carta verde</b>
Lettonia	copertura automatica
Liechtenstein	copertura automatica
Lituania	copertura automatica
Lussemburgo	copertura automatica
Macedonia	<b>necessaria carta verde</b>
Malta	copertura automatica
Marocco	<b>necessaria carta verde</b>
Moldavia	<b>necessaria carta verde</b>
Montenegro (dal 2 agosto 2021)	copertura automatica
Norvegia	copertura automatica
Paesi Bassi	copertura automatica
Polonia	copertura automatica
Portogallo	copertura automatica
Regno Unito (e Isole del Canale, Gibilterra, Isola di Man)	copertura automatica
Repubblica Ceca	copertura automatica
Romania	copertura automatica
Serbia	copertura automatica
Slovacchia	copertura automatica
Slovenia	copertura automatica

*(segue)*

Spagna	copertura automatica
Svezia	copertura automatica
Svizzera	copertura automatica
Tunisia	<b>necessaria carta verde</b>
Turchia	<b>necessaria carta verde</b>
Ucraina	<b>necessaria carta verde</b>
Ungheria	copertura automatica

### ***Città del Vaticano e Repubblica di San Marino***

Per i veicoli stazionanti negli Stati della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino, nonostante essi non facciano parte dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, dal punto di vista dell'assicurazione, si applicano le medesime procedure previste per i veicoli italiani. Ciò significa che durante la circolazione nel territorio italiano dovranno essere muniti di una copertura assicurativa mediante la stipula di un contratto con un'impresa autorizzata in Italia, come i veicoli italiani. Durante la circolazione al di fuori del territorio italiano, negli Stati che aderiscono al sistema della "copertura automatica" o della "NECESSARIA CARTA VERDE", sono considerati, dal punto di vista squisitamente assi-

curativo, come i veicoli italiani, per cui potranno beneficiare delle convenzioni alle quali l'Italia ha aderito.

### **MODIFICHE AL MODELLO "CARTA VERDE"**

Dal 1° luglio 2020 può essere utilizzato un modello in bianco e nero. Inoltre sul retro può essere omesso l'elenco degli uffici nazionali e sostituito dall'indirizzo web del Consiglio dei Bureaux. Ciò permette l'invio tramite email del certificato assicurativo internazionale in bianco e nero da esibirsi comunque in formato cartaceo anche solo fronte. Sul sito dei Bureaux è pubblicato l'elenco degli Stati che hanno aderito al nuovo modello e quelli che hanno consentito la libera scelta alle imprese.

## ELENCO DEI PAESI CHE HANNO ADOTTATO IL FORMATO IN BIANCO E NERO

Paese	Colore	Termine emissione stampe in verde	Inizio emissione stampe in bianco/nero
A – Austria	Entrambi		01/07/2020
AL – Albania	Verde		
AND – Andorra	Verde		
AZ – Azerbaigian	Verde		
B – Belgio	Entrambi	31/12/2021	01/07/2020
BG – Bulgaria	Verde		
BIH – Bosnia ed Erzegovina	Entrambi		01/07/2020
CH – Svizzera	Entrambi		01/07/2020
CY – Cipro	Verde		
CZ – Repubblica Ceca	Bianco	30/06/2022	01/07/2020
D – Germania	Bianco	31/12/2020	01/07/2020
DK – Danimarca	Entrambi		01/07/2020
E – Spagna	Bianco	31/03/2021	31/03/2021
EST – Estonia	Bianco	01/07/2020	01/07/2020
F – Francia	Verde		
FIN – Finlandia	Entrambi		01/07/2020
GB – Regno Unito	Entrambi	01/07/2022	01/07/2020
GR – Grecia	Bianco	31/12/2020	06/07/2020
H – Ungheria	Bianco	30/09/2020	24/07/2020
HR – Croazia	Entrambi		01/07/2020
I – Italia	Bianco	30/06/2022	01/07/2020

(segue)

Paese	Colore	Termine emissione stampe in verde	Inizio emissione stampe in bianco/nero
IRL – Irlanda	Bianco	30/06/2021	01/07/2020
IS – Islanda	Entrambi		01/07/2020
L – Lussemburgo	Bianco	01/01/2021	01/11/2020
LT – Lituania	Bianco	01/07/2020	01/07/2020
LV – Lettonia	Bianco	30/06/2022	
M – Malta	Bianco	30/06/2020	30/06/2020
MA – Marocco	Verde		
MD – Moldavia	Verde		
MK – Nord Macedonia	Verde		
MNE – Montenegro	Verde		
N – Norvegia	Entrambi		01/07/2020
NL – Paesi Bassi	Entrambi		01/07/2020
P – Portogallo	Bianco		
PL – Polonia	Bianco	30/06/2022	01/07/2021
RO – Romania	Entrambi	31/12/2021	01/07/2020
S – Svezia	Verde		
SK – Repubblica slovacca	Entrambi		01/07/2020
SLO – Slovenia	Bianco	31/12/2021	01/07/2020
SRB – Serbia	Verde		
TN – Tunisia	Verde		
TR – Turchia	Verde		

*(segue)*

\*\*\*

Paese	Colore	Termine emissione stampe in verde	Inizio emissione stampe in bianco/nero
UA – Ucraina	Entrambi		
UK – Gran Bretagna	Entrambi	10/07/2022	01/07/2020

### ECCEZIONI ALLE QUALI NON SI APPLICA LA COPERTURA AUTOMATICA

Per gli Stati non coperti automaticamente vige l'obbligo della copertura assicurativa al quale deve essere adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con una impresa autorizzata, come per i veicoli immatricolati in Italia, ovvero deve essere stipulata apposita polizza di frontiera **(2)** (c.d. carta rosa).

I veicoli devono quindi essere dotati di copertura ("NECESSARIA CARTA VERDE", "carta rosa" o polizza con

compagnia autorizzata in Italia). Si riporta di seguito l'elenco degli Stati esteri e dei relativi veicoli per i quali l'obbligo della copertura assicurativa non può essere considerato automaticamente assolto, secondo la nuova appendice 2 all'accordo, da considerarsi prevalente rispetto all'elenco **(3)** contenuto nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° aprile 2008, n. 86 (G.U. 19 maggio 2008 n. 116) – tra parentesi quadre i veicoli indicati nel decreto e non più nella nuova appendice all'accordo sulla copertura automatica:

**(2)** La "carta rosa" viene rilasciata dall'U.C.I, presso gli uffici di frontiera.

**(3)** Allegato 1 in relazione all'articolo 7, comma 2.

<p><b>Andorra</b>          Veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali          [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]</p>
<p><b>Austria</b>          [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di 12 mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea]</p>
<p><b>Belgio</b>          [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]          Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p>
<p><b>Bosnia-Erzegovina</b> (Decisione di esecuzione (UE) 2020/1358 del 28 settembre 2020)          Veicoli militari ivi immatricolati, al momento del loro ingresso nell'Unione</p>
<p><b>Bulgaria</b>          [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]          Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p>
<p><b>Cipro</b>          [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]          Veicoli appartenenti alle forze militari e ad altro personale militare e civile regolati da convenzioni internazionali</p>
<p><b>Danimarca (e Isole Faroe)</b>          [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]          Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p>
<p><b>Estonia</b>          [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]          Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p>
<p><b>Finlandia</b>          [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]</p>
<p><b>Francia (e Monaco)</b>          Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p>

*(segue)*



<p><b>Germania</b>  [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]  Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p>
<p><b>Grecia</b>  Veicoli appartenenti ad organizzazioni intergovernative  Veicoli appartenenti a personale militare e civile regolati da convenzioni internazionali  [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]  [Veicoli appartenenti alle forze armate e al personale militare e civile della NATO (targhe gialle — recanti le lettere «ΞΑ» seguite dal numero di immatricolazione)]  [Veicoli appartenenti alle forze armate greche (targhe recanti le lettere «ΕΣ»)]  [Veicoli appartenenti alle forze alleate in Grecia (targhe recanti le lettere «ΑFG»)]  [Veicoli con targa di prova (targhe bianche — recanti le lettere «ΔOK» seguite dalle quattro cifre del numero di immatricolazione)].</p>
<p><b>Irlanda</b>  [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]</p>
<p><b>Islanda</b>  [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]</p>
<p><b>Lituania</b>  [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]  Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p>
<p><b>Lettonia</b>  Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p>
<p><b>Lussemburgo</b>  [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]</p>
<p><b>Malta</b>  [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]  Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p>
<p><b>Montenegro</b> (Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2021/1145 del 30 giugno 2021)  Veicoli militari ivi immatricolati, al momento del loro ingresso nell'Unione</p>

*(segue)*

<p><b>Norvegia</b> [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]</p>
<p><b>Paesi Bassi</b> [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] Veicoli privati appartenenti a personale militare olandese e alle loro famiglie, stazionanti in Germania Veicoli appartenenti a personale militare tedesco di stanza nei Paesi Bassi Veicoli appartenenti alle persone occupate presso quartieri generali delle forze alleate dell'Europa centrale Veicoli di servizio delle forze armate della NATO</p>
<p><b>Polonia</b> [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p>
<p><b>Portogallo</b> Macchine agricole e le attrezzature meccaniche motorizzate per le quali la legge portoghese non richiede una targa di immatricolazione Veicoli appartenenti a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali di cui il Portogallo è membro (targhe bianche — cifre rosse, precedute dalle lettere «CD» o «FM») Veicoli appartenenti allo Stato portoghese (targhe nere — cifre bianche, precedute dalle lettere «AM», «AP», «EP», «ME», «MG» o «MX», secondo il dipartimento governativo interessato)</p>
<p><b>Regno Unito</b> (Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2021/1145 del 30 giugno 2021) Veicoli militari ivi immatricolati, al momento del loro ingresso nell'Unione</p>
<p><b>Repubblica Ceca</b> [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] Veicoli appartenenti alle forze militari e ad altro personale militare e civile regolati da convenzioni internazionali</p>
<p><b>Romania</b> Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p>
<p><b>Serbia</b> Veicoli militari immatricolati in Serbia</p>
<p><b>Slovacchia</b> [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]</p>

*(segue)*

<b>Slovenia</b> [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]
<b>Svezia</b> [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]
<b>Svizzera (e Liechtenstein)</b> [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]
<b>Ungheria</b> [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]

### UFFICI DI FRONTIERA

Città	Indirizzo	Telefono	Fax
Bari	ACI BARI NORD Via F. Crispi 192/H – 70123 Bari	0805722250	
Genova	ACI TURISMO-UFFICIO SOCI V.le Brigate Partigiane 1A – 16121 Genova	01053941	010592829
Gorizia	ACI GORIZIA Via Trieste 171 – 34170 Gorizia	0481522061	048120884
Livorno	ACI UFFICIO SOCI Via G. Verdi 32 – 57126 Livorno	0586829090	0586898387
Milano	UCI Corso Sempione 39 – 20145 Milano	02349681	0234968232
Roma	DELEGAZIONE ACI RM023 Via Marsala 10/B – 00185 Roma	064959352	064940650
Sanremo	ACI SANREMO Corso Raimondo 57 – 18038 Sanremo	0184500295	0184576555